

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **73/1972** (ECLI:IT:COST:1972:73)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE**

Presidente: **CHIARELLI** - Redattore: - Relatore: **VERZI'**

Camera di Consiglio del **23/03/1972**; Decisione del **13/04/1972**

Deposito del **19/04/1972**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **6082**

Atti decisi:

N. 73

ORDINANZA 13 APRILE 1972

Deposito in cancelleria: 19 aprile 1972.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 110 del 26 aprile 1972.

Pres. CHIARELLI - Rel. VERZÌ

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. GIUSEPPE CHIARELLI, Presidente - Prof. MICHELE FRAGALI - Prof. COSTANTINO MORTATI - Dott. GIUSEPPE VERZÌ - Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - Dott. LUIGI OGGIONI - Dott. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Prof. PAOLO ROSSI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 502 e 503, terzo comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 18 marzo 1969, dal pretore di Milano nel procedimento penale a carico di Bianchi Gianfranco, iscritta al n. 252 del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 254 del 7 ottobre 1970.

Udito nella camera di consiglio del 23 marzo 1972 il Giudice relatore Giuseppe Verzi.

Ritenuto che, con ordinanza 18 marzo 1969, emessa nel procedimento penale contro Bianchi Gianfranco, il pretore di Milano ha sollevato la questione di legittimità costituzionale degli artt. 502 e 503, terzo comma, del codice di procedura penale, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, ritenendo che il diritto di difesa sia compromesso dalla ristrettezza del termine concesso all'imputato per provvedere alla difesa e dalla circostanza che, per il giudizio direttissimo, non è possibile l'osservanza delle disposizioni dell'art. 304 quater del codice di procedura penale.

Considerato che, per quanto riguarda i termini concessi all'imputato per provvedere alla difesa, la Corte, con sentenza n. 92 del 1967, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 503, terzo comma, del codice di procedura penale rilevando che il giudizio direttissimo è disposto per i casi in cui la semplicità dei fatti e l'immediatezza degli elementi di prova sono tali da rendere più che sufficiente per la difesa la conoscenza che ne risulta dallo svolgersi del dibattimento;

che in merito alla formalità del deposito dell'interrogatorio prescritto dall'art. 304 quater la questione è stata decisa dalla sentenza n. 86 del 1968, la quale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 225 e 232 del codice di procedura penale nella parte in cui rendono possibile, nelle indagini di polizia giudiziaria, ivi previste, il compimento di atti istruttori senza l'applicazione degli artt. 390, 304 bis, ter e quater del codice di procedura penale. Ed a tale sentenza hanno fatto seguito la legge 5 dicembre 1969, n. 932, la quale ha modificato l'art. 231 cod. proc. pen.: "il pretore, quando si tratta dei reati attribuiti alla sua competenza, prima di... provvedere al giudizio direttissimo,... ordina o compie gli atti di polizia giudiziaria e di istruzione sommaria, che reputa necessari osservare le disposizioni degli artt. 224, 225 e 390 c.p.p." ed il d.l. 23 gennaio 1971, n. 2, convertito, con modificazioni, in legge 18 marzo 1971, n. 62, per cui i difensori delle parti hanno diritto ad assistere all'interrogatorio dell'imputato (articolo 1 che modifica l'art. 304 bis c.p.p.) e "gli atti relativi alle operazioni alle quali i difensori hanno diritto di assistere... debbono essere depositati nella cancelleria" (art. 4 che modifica il primo comma dell'art. 304 quater c.p.p.);

che l'ordinanza di rimessione non prospetta nuovi profili, ma critica le sentenze di questa Corte, senza addurre argomenti che possano convincere la Corte a modificare le precedenti decisioni.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 502 e 503, terzo comma, del codice di procedura penale (Casi e modi del giudizio direttissimo. Atti del giudizio direttissimo), sollevata in riferimento all'art. 24 della Costituzione

dall'ordinanza 18 marzo 1969 del pretore di Milano e già decisa con sentenze n. 92 del 1967 e n. 86 del 1968.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 aprile 1972.

GIUSEPPE CHIARELLI - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALLOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.